

## CREDITO IMPOSTA FORMAZIONE PER GIOVANI AGRICOLTORI

Si rammenta che l'[articolo 6 della legge 36 del 2024](#), al comma 1, aveva previsto l'erogazione di un contributo, sottoforma di credito di imposta, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, **in misura pari all'80%** delle spese effettivamente sostenute **nell'anno 2024** e idoneamente documentate, fino a un importo di **2.500 euro** per ciascun beneficiario per una spesa massima quindi di **Euro 3.125,00**.

Il contributo spetta ai "giovani agricoltori", cioè ad agricoltori di età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti che hanno iniziato l'attività a decorrere **dal 1° gennaio 2021**.

**Il requisito dell'età anagrafica deve essere posseduto al momento in cui le spese ammissibili si considerano sostenute ovvero al momento del pagamento.**

Le spese agevolabili sono quelle sostenute **nel 2024** e pagate attraverso **conti correnti intestati al soggetto beneficiario** e con mezzi che garantiscano la tracciabilità (quindi diversi dal contante).

Con il [decreto 1° aprile 2025](#) erano stati definiti criteri e modalità di attribuzione del contributo; in particolare, l'articolo 4 del decreto ha previsto la comunicazione all'agenzia delle Entrate delle spese sostenute.

Con il provvedimento approvato il **24 luglio 2025**, il modello è ora disponibile e la comunicazione va effettuata dal **25 agosto 2025 al 24 settembre 2025** utilizzando il software denominato «**Gestione Azienda Agricola**», disponibile sul sito dell'agenzia delle Entrate.

Per utilizzare il credito è necessario attendere la pubblicazione del provvedimento con cui sarà comunicata **la misura effettiva tenuto conto delle risorse disponibili**.

### **Di conseguenza il credito potrebbe anche essere inferiore al 80%**

Il credito è utilizzabile a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento ed entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta (ovvero entro il 2026).

Il credito non potrà, in ogni caso, essere utilizzato prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato il riconoscimento del credito di imposta, **né prima della data di conclusione del corso di formazione se ancora in essere nel 2025**.

Il credito di imposta può essere cumulato con altri aiuti di Stato, purché riguardino costi diversi da quelli ammessi e con altri aiuti di Stato, in relazione alle stesse tipologie di costi ammesse, unicamente in assenza di doppio finanziamento e se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati del 80%.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni chiarimento.